

## REGOLAMENTO (CE) N. 298/95 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GATT), il regime all'importazione per i pomodori e le zucchine è stato modificato ;

considerando che l'articolo 25 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco prevede che, in caso di modifica della normativa esistente, la Comunità può modificare, per i prodotti oggetto dell'accordo, il regime previsto dallo stesso ;

considerando che la Comunità ha concordato con il Regno del Marocco l'adattamento del predetto regime in base ad un accordo sotto forma di scambio di lettere ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1981/94, i numeri d'ordine 09.1117 e 09.1118 sono modificati e il numero d'ordine 09.1133 è aggiunto come segue :

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric	Designazione delle merci	Volumi contingentali (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)
• 09.1117	0702 00 15	11 a 14, 16, 17, 21 a 24, 26, 27, 31 a 34, 36, 37, 41 a 44, 46, 47, 51 a 54, 56, 57, 61 a 64, 66, 67	Pomodori, freschi o refrigerati :		
	0702 00 20		— dal 15 novembre 1994 al 30 aprile 1995	95 365	0
	ex 0702 00 45		— dal 15 novembre 1995 al 30 aprile 1996	96 208	0
			— dal 1° gennaio al 31 marzo 1995	81 006 <sup>(1)</sup> <sup>(*)</sup>	—
	0702 00 50		di cui :		
09.1118	0702 00 20		Pomodori, freschi o refrigerati :		
			— dal 1° al 30 aprile 1995	16 800 <sup>(?)</sup>	0
			— dal 1° al 30 aprile 1996	16 800 <sup>(?)</sup>	0

<sup>(1)</sup> GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric	Designazione delle merci	Volumi contingentali (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)
09.1133	0709 90 71 ex 0709 90 73  ex 0709 90 75 ex 0709 90 79	01 a 06 31 a 36 61 a 66 11 a 16 31 a 36 51 a 56	Zucchine : — dal 1° gennaio al 20 aprile 1995 — dal 1° ottobre al 20 aprile 1996	1 000 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> 1 200 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	— —

(<sup>1</sup>) Il prezzo di entrata a partire dal quale il dazio specifico addizionale previsto nella lista della concessione della Comunità al GATT è ridotto a zero è pari a 560 ECU/t.

(<sup>2</sup>) Il dazio specifico addizionale è applicabile.

(<sup>3</sup>) Nel quadro di questo contingente, il dazio specifico addizionale previsto nella lista delle concessioni della Comunità al GATT è ridotto a zero dal 1° ottobre al 20 aprile, a condizione che il prezzo di entrata sia eguale o superiore a 451 ECU/t, riducendosi questo ammontare a 445 ECU/t dal 1° febbraio al 31 marzo 95 e a 439 ECU/t dal 1° febbraio al 31 marzo 1996.

(<sup>4</sup>) Se il prezzo di entrata di una partita del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata :

— 560 ECU/t per i pomodori e

— 451 ECU/t per le zucchine, riducendosi questo ammontare a 445 ECU/t dal 1° febbraio al 31 marzo 1995 e a 439 ECU/t dal 1° febbraio al 31 marzo 1996,

il dazio specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di questo prezzo di entrata.

Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata :

— 560 ECU/t per i pomodori e

— 451 ECU/t per le zucchine, riducendosi questo ammontare a 445 ECU/t dal 1° febbraio al 31 marzo 1995 e a 439 ECU/t dal 1° febbraio al 31 marzo 1996,

si applica il dazio doganale specifico consolidato al GATT. »

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*